



**STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI ACIREALE**
Provincia di Catania

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA MEDIANTE RDO APERTA, ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. b) della Legge n. 120 dell'11/09/2020.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata mediante RDO aperta con il criterio dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3) della Legge n. 120 dell'11/09/2020.

OGGETTO: Intervento di riqualificazione e manutenzione dell'impianto sportivo "Tupparello" con rigenerazione della pista di atletica.

C.I.G.: 8588497BEC

C.U.P.: C45H18000670001

C.P.V.: 452122000-8

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi.

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI ACIREALE
INDIRIZZO POSTALE	VIA DEGLI ULIVI N. 19/21 - ACIREALE - CT
UFFICIO DI CONTATTO	Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche tel: 095 895 562
R.U.P.	DOCT. ING. MASSIMO SCIACCA tel: 095 895 562
POSTA ELETTRONICA	edilizia@comune.acireale.ct.it
P.E.C.	protocollo.comune.acireale@pec.it
INDIRIZZO INTERNET	www.comune.acireale.ct.it

I.2) Omissis.

I.3) Comunicazione. Gli atti e i documenti della procedura negoziata sono disponibili, oltre che sulla piattaforma telematica Acquistinretepa MEPA di Consip, anche presso l'Area Tecnica del Comune di Acireale, Via Degli Ulivi n. 19/21, tel. 095 895562 nei giorni di **MARTEDI' DALLE 16:00 ALLE 17:30 E GIOVEDI' DALLE 09:00 ALLE 12:30.**

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ente locale Comune di Acireale.

I.5) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

I.6) L'appalto è stato validato giusto rapporto di validazione del 05/05/2020.

I.7) Il quadro economico del progetto esecutivo è stato aggiornato al Prezziario Unico Regionale 2019, giusto verbale di verifica nuovo quadro economico rimodulato del 04/05/2020.

SEZIONE II: OGGETTO.

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: intervento di riqualificazione e manutenzione dell'impianto sportivo "Tupparello" con rigenerazione della pista di atletica.

II.1.2) Codice CPV principale: 45212200-8

II.1.3) Tipo di appalto: lavori e forniture

II.1.4) Breve descrizione: esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto.

II.1.5) Valore totale stimato (comprensivo di I.V.A.): € 1.875.000,00 di cui € 1.545.639,76 per lavori ed € 329.360,24 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante.

II.1.6) Lotti – L'appalto è suddiviso in lotti: NO.

II.2) Descrizione.

II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1).

II.2.2) Codici CPV supplementari: ----

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Acireale – Codice NUTS: ITG17.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)

l)	€ 1.545.639,76	Lavori a base d'asta, di cui:				
l.a)	€ 1.507.862,33	Importo netto lavori soggetti a ribasso, comprensivo di € 134.225,63 per attrezzature;				
l.b)	€ 37.777,43	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;				
l.c)	€ 311.416,12	Costo della manodopera soggetti a ribasso; incidenza 20,15%				
categoria prevalente	Verde e arredo urbano	OS24	Classif.	III	importo	€ 797.150,36
Lavorazioni per le quali è richiesta una specifica qualificazione (opere scorporate)						
Impianti tecnologici	OG11	Classif.	II	importo	€ 337.182,21 obbligo di qualificazione in proprio; in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto o RTI. Divieto di avvalimento.	
Edifici civili e industriali	OG1	Classif.	II	importo	€ 411.307,19 obbligo di qualificazione in proprio; in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto o RTI.	
le opere della Categoria OG11 <u>non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo delle opere medesime (€ 337.182,21) e solo a soggetto in possesso della corrispondente categoria.</u>						

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata mediante RDO aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. b) e art. 1, comma 3) della Legge n. 120 dell'11/09/2020.

II.2.6) Importo lavori posti a base d'asta: € 1.545.639,76 (I.V.A. esclusa). Il contratto è stipulato a corpo.

II.2.7) Durata del contratto: la data fissata per l'ultimazione dei lavori è fissata in trecentosessantacinque (365) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. Il contratto **non è oggetto di rinnovo.**

II.2.8) Sono autorizzate varianti: NO.

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO.

II.2.10) Modalità di finanziamento e di pagamento: Piano pluriennale di interventi "Sport e Periferie", giusti D.P.C.M., 5 dicembre 2016 e D.P.C.M. 22 dicembre 2017, e con "Accordo Interventi Fondo Sport e Periferie" sottoscritto in data 14/12/2020 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A.. I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2.11) Informazioni complementari.

C.I.G.: 8588497BEC - contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 140,00.

SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale.

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) per tutti gli operatori economici: assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), f), f-bis), f-ter), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80;
- d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- e) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: NON RICHIESTA.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica.

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

(requisiti ex art. 61, commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014) attestazione SOA:

- 1) nella categoria prevalente e classifica di cui al punto II.2.4;
- 2) possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell'art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, settore IAF 28, obbligatorio per operatori economici che assumono lavori per i quali è necessaria l'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Facoltativamente, possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale ISO 14001 o di registrazione al sistema di ecogestione EMAS ai sensi dell'art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

- ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei orizzontali il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del totale e in ogni caso in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% del totale.
- ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamenti verticali il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nella/e categoria/scorporabile/i. I lavori della categoria prevalente e delle categorie scorporabili possono essere assunti anche da operatori in sub-raggruppamento temporaneo orizzontale.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) informazioni relative a una particolare professione: l'esecuzione dei lavori è riservata a una particolare professione.

III.2.2) Altre particolari condizioni cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

- a) anticipazione nella misura del 20% dell'importo del contratto; pagamenti: si rimanda all'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) subappalto - **Categoria Prevalente (OS24):** ammesso nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto e a OE in possesso di qualificazione per la categoria OS24. **Categoria Scorporata OG11:** ammesso nel limite del 30% dell'importo della stessa categoria e a OE in possesso di qualificazione per la cat. OG11. **Categoria Scorporata OG1:** ammesso nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto e a OE in possesso di qualificazione per la categoria OG1.

Si ritiene di dover limitare il subappalto al 40% dell'importo complessivo dell'importo contrattuale per l'urgenza e la coerenza delle lavorazioni previste.

SI PRECISA CHE, IN OGNI CASO, L'UTILIZZO CONTEMPORANEO DEL SUBAPPALTO DELL'INSIEME DELLE DUE CATEGORIE OS24 E OG1 NON PUO' SUPERARE IL 40% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.

Controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; non sono consentite modifiche al contratto;

c) il Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Delibera di Giunta Comunale area tecnica n. 72 del 06/05/2020 è parte integrante del contratto.

d) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali quotidiani entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione efficace. Sarà cura di ciascun Dirigente e R.U.P. competente per la singola procedura d'appalto, di indicare all'aggiudicatario, nelle suddette richieste di rimborso, le modalità di versamento delle somme in favore del Comune di Acireale. Il costo presunto delle pubblicazioni di legge ammonta a circa € 3.000,00.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto: RUP ing. Massimo Sciacca.

SEZIONE IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata aperta.

IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): l'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

I plichi telematici dovranno pervenire alla piattaforma telematica Acquistinretepa MEPA di Consip entro le ore 9,00 del giorno 10/03/2021.

L'inizio delle operazioni della procedura negoziata è fissato per il giorno 10/03/2021 alle ore 12,00 presso i locali dell'Area Tecnica – Settore programmazione e gestione opere pubbliche.

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte:

Le operazioni di espletamento della procedura negoziata saranno comunicate ai concorrenti con P.E.C. tramite la piattaforma telematica Acquistinretepa MEPA di Consip.

Luogo di espletamento della procedura: presso i locali dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Acireale, siti in Via Degli Ulivi n. 19/21, in Acireale.

Alle sedute pubbliche saranno ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di uno per ciascun offerente, con le modalità previste nel Disciplinare di gara mediante procedura negoziata.

SEZIONE V: altre informazioni

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile.

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: è obbligo la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.

V.3) Informazioni complementari

a) appalto indetto con Determinazione a contrarre del Dirigente Area Tecnica n. 82 del 29/01/2021;

b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. Per ulteriori e più precise informazioni si rimanda al Disciplinare di gara mediante procedura negoziata.

L'offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:

b.1) **BUSTA A** – documentazione amministrativa;

b.2) **BUSTA B** – offerta economica: con l'offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base della procedura negoziata di cui al punto II.2.4); ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l'offerta deve essere corredata dall'indicazione dell'incidenza percentuale o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente quale componente interna del corrispettivo;

c) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis, 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;

e) aggiudicazione all'offerta che avrà offerto il miglior prezzo fatto salvo quanto previsto all'art. 97, commi 2), 2-bis) e 3-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di istanze di partecipazione alla procedura negoziata inferiore a quindici, ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. b) della L. n. 120/2020 non si procederà all'espletamento della procedura negoziata e non si darà corso alla procedura di affidamento;

f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l'impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere;

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1);

h) omissis;

i) sottoscrizione e produzione del protocollo di legalità come previsto dal disciplinare di gara con procedura negoziata (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012);

l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica per le predette comunicazioni;

m) è richiesta l'allegazione del "PASSOE" rilasciato dall'ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;

n) per la partecipazione alla procedura negoziata è richiesto il contributo all'A.N.A.C. di € 140,00;

o) non è richiesta attestazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi oggetto dei lavori;

p) le prescrizioni contenute nel presente AVVISO e, in subordine, nel Disciplinare di gara mediante procedura negoziata, annullano o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute in ogni altro documento progettuale relativo al presente appalto;

q) responsabile del procedimento della Stazione appaltante: Dott. Ing. Massimo Sciacca, recapiti come al punto I.1).

V.4) Procedure di ricorso

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione	Tribunale Amministrativo Regionale di Catania
Indirizzo postale	Via Istituto Sacro Cuore 22
Città	95125 Catania
Contatti	Tel: 095 7530411
P.E.C.	Tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito web	https://www.giustizia-amministrativa.it



Il R.U.P. Dott. Ing. Massimo Sciacca



COMUNE DI ACIREALE

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ACIREALE
Provincia di Catania

Disciplinare di gara mediante procedura negoziata

Procedura negoziata mediante RDO aperta sulla Piattaforma Telematica Acquistinretepa MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 1, comma 2), lett. b) della Legge n. 120 dell'11/09/2020.

Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3) della Legge n. 12 dell'11/09/2020.

Oggetto: Intervento di riqualificazione e manutenzione dell'impianto sportivo "Tupparello" con rigenerazione della pista di atletica.

C.I.G. : 8588497BEC - C.U.P.: C45H18000670001.

- 1..... CAPO 1 - PRESENTAZIONE
 - 1.1.... Termine per la presentazione dell'offerta
 - 1.2.... Modalità di presentazione dell'offerta
 - 1.3.... Recapito presso la Stazione appaltante
 - 1.4.... Definizioni utilizzate
 - 1.5.... Atti presupposti
 - 1.6.... Operatori economici ammessi alla procedura negoziata
- 2..... CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NERGOZIATA
 - 2.1.... Quantitativo o entità dell'appalto
 - 2.2.... Durata dell'appalto o termine di esecuzione
- 3..... CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 3.0.... Motivi di esclusione
 - 3.1.... Requisiti di partecipazione
 - 3.2.... Offerte presentate in forma aggregata
 - 3.3.... Altra documentazione amministrativa
- 4. CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA
- 5..... CAPO 5 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA
 - 5.1.... Apertura busta A – verifica documentazione amministrativa
 - 5.2. Apertura della busta "B" – valutazione delle offerte economiche
 - 5.3.... Verifica di anomalia delle offerte
 - 5.4.... Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
 - 5.5.... Definizione delle controversie
 - 5.6.... Trattamento dei dati personali
- 6..... CAPO 6 – ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE
 - 6.1.... Cause di esclusione relative a modalità di partecipazione, di requisiti o altre clausole essenziali
 - 6.2.... Soccorso istruttorio
- 7..... CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
 - 7.1.... Provvedimento di aggiudicazione
 - 7.2.... Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione
 - 7.3 ... Adempimenti posteriori all'aggiudicazione
- 8..... CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
 - 8.1.... Condizione e adempimenti per la stipula del contratto
 - 8.2.... Obblighi dell'aggiudicatario
- 9..... CAPO 9 – ALTRE INFORMAZIONI
- 10... CAPO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) dell'AVVISO di gara con procedura negoziata;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. In ogni caso la piattaforma telematica non accetterà offerte fuori termine;

c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

1.2.1. Offerta in modalità telematica:

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica Acquistinretepa MEPA di Consip, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara con procedura negoziata; gli operatori economici interessati devono presentare offerta entro il termine di cui al punto IV.2.2) del Avviso di gara con procedura negoziata tramite il portale Acquistinretepa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di Consip.

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: www.comune.acireale.ct.it/Trasparenza3Bandi.aspx.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4. Definizioni utilizzate.

1.4.1. Definizioni generali.

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara con procedura negoziata, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;

1.4.2. Definizioni specifiche.

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara con procedura negoziata, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del Avviso di gara con procedura negoziata di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
 - «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
 - «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 5.

1.5. Atti presupporti

1.5.1. Avviso di gara con procedura negoziata per richiesta di offerta mediante RDO aperta

L'Avviso di gara con procedura negoziata del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, serie II e III;
- c) sul portale dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e di conseguenza su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- d) all'Albo Pretorio del Comune di Acireale;
- e) per estratto su due quotidiani.

1.5.2. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.5.3. Documentazione a base di gara con procedura negoziata

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento in data 05/05/2020;
- b) ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 72 in data 06/05/2020;
- c) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare del Dirigente Area Tecnica, Dott. Ing. Santi Domina, in data 29/01/2021 con provvedimento n. 82.

1.6. Operatori economici ammessi alla procedura negoziata

1.6.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:

- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara con procedura negoziata:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

g) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto, qualificazione dei lavori (punto II.2.4) dell'Avviso di Gara)

1)	€ 1.545.639,76	Lavori a base d'asta, di cui:					
1.a)	€ 1.507.862,33	Importo netto lavori soggetti a ribasso, comprensivo di € 134.225,63 per attrezzature;					
1.b)	€ 37.777,43	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;					
1.c)	€ 311.416,12	Costo della manodopera soggetto a ribasso; incidenza 20,15%					
categoria prevalente	Verde e arredo urbano	OS24	Classif.	III	importo	€ 797.150,36	
Lavorazioni per le quali è richiesta una specifica qualificazione (opere scorporate)							
Impianti tecnologici	OG11	Classif.	II	importo	€ 337.182,21 obbligo di qualificazione in proprio; in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto o RTI. Divieto di avvalimento.		
Edifici civili e industriali	OG1	Classif.	II	importo	€ 411.307,19 obbligo di qualificazione in proprio; in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto o RTI.		
<u>le opere della Categoria OG11 non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo delle opere medesime e solo a soggetto in possesso della corrispondenti categoria.</u>							

2.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) dell'Avviso di Gara)

Durata: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e successivi, decorrenti dalla data riportata nel verbale inizio lavori.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta A - Documentazione amministrativa)

La documentazione amministrativa è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1; (condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
- Domanda di ammissione - Allegato B);
- Dichiarazione sostitutiva regolarità contributiva - Allegato C);
- Dichiarazione possesso requisiti - Allegato D);
- Dichiarazione relativa alla convenzione stipulata tra il comune di Acireale e il Comitato Paritetico Territoriale di Catania - Allegato E);
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8 (protocollo di legalità), la cui mancata sottoscrizione e/o produzione costituisce autonomo motivo di esclusione; (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c);
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:

- **la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2:**

e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;

b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico, possesso delle attestazioni SOA e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
2. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.*
4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

3.0. Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara CON PROCEDURA NEGOZIATA.*
2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
3. *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
4. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
5. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è quantificata dall'art. 80, comma 10, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;*
6. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostantive di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostantivo al rilascio della documentazione antimafia.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - in caso di società di persone: tutti i soci;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
1. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 2. il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza(es. consiglieri delegati);
 3. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 4. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostantive, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.0.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.

3.0.4. Motivi di esclusione per omissi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omissio pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omissio pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) essere sottoposto a stato di fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei confronti dell'O.E. un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiverà anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - l'aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)*

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*

- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*

3. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)*

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.0.8. Protocollo di legalità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata sottoscrizione e/o mancata produzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del:

- «Protocollo di legalità» "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, Il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL, Circ. 593/06 Ass.to Reg.le II.pp.);

Il predetto atto è disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.3.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OS24 in classifica III, con divieto di subappalto in misura superiore al 40%, nonché possesso della categoria OG11, classifica II, e OG1, classifica II. Si ritiene di dover limitare il subappalto al 40% dell'importo complessivo dell'importo contrattuale per l'urgenza e la coerenza delle lavorazioni previste.

(vedi punto 2.1 del presente disciplinare nonché punto II.2.4 del Avviso di gara)

1) (OMISSIS)

2) (OMISSIS);

3) in ogni caso:

- restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.5 relativi al subappalto;
- per l'ammissione è necessario che l'offerente sia in possesso dei requisiti in una misura che tenga conto del limite al subappalto del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice.

*Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).

2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata al punto 3.2.1.

4. Ai fini dell'articolo 79, comma 16, periodi secondo e terzo, del Regolamento, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come dimostrato nel Capitolato Speciale d'appalto. La qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 non abilita alla qualificazione ed esecuzione dei lavori della categoria OG11.

~~5. (NON PERTINENTE) Ai fini dell'articolo 79, comma 16, periodi secondo e terzo, del Regolamento, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui non è stata individuata la categoria OG11 bensì le singole categorie OS3, OS28 e OS30, come dimostrato nel Capitolato Speciale d'appalto. La qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 può essere sostituita dalla qualificazione nella categoria OG11 per una classifica che comprenda la somma degli importi delle predette categorie specializzate.~~

3.1.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell'appalto. Si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l'attestazione in classifica superiore alla II;
- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;

b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è obbligatorio per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è richiesta l'attestazione in classifica III; il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice;

c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice

*Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)*

Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l'assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;

d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorparabile per la quale si qualifica e che intende assumere;

f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorparabile/i (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);

g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:

- individuati quali esecutori delle prestazioni;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento: è escluso l'utilizzo dell'avvalimento per la categoria OG11.

3.2.5. Subappalto qualificato (articolo 105 del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

L'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l'esclusione, sempre che l'offerente sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura (si rimanda al punto III.2.2) dell'Avviso di Gara con procedura negoziata).

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. omissis

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG: 8588497BEC

Importo del contributo: euro
140,00

CENTOQUARANTA/00

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;

3.3.3. non è richiesto sopralluogo.

4. CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Busta B – offerta economica.

Nella Busta B – offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta di prezzo la quale, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità di cui alle successive lettere;
- b) il ribasso è indicato **obbligatoriamente** in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1);
- e) **è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente**; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1 numero 1. La mancata indicazione dei detti costi di manodopera e sicurezza aziendale costituirà motivo di esclusione dalla gara;
- f) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1);
- g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- h) Nel caso che l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura;

5 - CAPO 5 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

5.1. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e ora indicati al punto IV.2.2) del Avviso di gara con procedura negoziata. Le operazioni di gara si svolgeranno presso i locali dell'Area Tecnica, siti in Via Degli Ulivi n. 19/21, in Acireale – CT, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Stazione appaltante www.comune.acireale.ct.it/Trasparenza3Bandi.aspx.

Con uguali modalità saranno comunicate le successive sedute.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 7.2.;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

5.2. APERTURA DELLA BUSTA "B" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino aggiudicatarie procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P le eventuali esclusioni da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

5.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. all'esclusione automatica delle offerte che superino la soglia di anomalia definita con le modalità di cui all'art. 97, commi 2), 2-bis) e 2-ter) del d. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

L'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

5.4. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Presidente di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara con procedura negoziata e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari".

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del Avviso di Gara con procedura negoziata e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sarà cura di ciascun Dirigente e R.U.P. competente per la singola procedura d'appalto, di indicare all'aggiudicatario, nelle suddette richieste di rimborso, le modalità di versamento delle somme in favore del Comune di Acireale.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

5.5. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrato.

5.6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara con procedura negoziata.

6. CAPO 6 - Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

6.1. Cause di esclusione relative a modalità di partecipazione, a requisiti o altre clausole essenziali.

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dell'Offerta Economica, gli offerenti il cui plico telematico:

- non consente l'individuazione degli offerenti;
- non contiene l'Offerta Economica;
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di Offerta Tecnica e/o Offerta Economica;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

Il Presidente di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Avviso di gara con procedura negoziata e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 3.0.;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;

e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:

- la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 7.2.;
- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;

6.2. Soccorso istruttorio

Trova applicazione quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

6.2.1. Soccorso istruttorio ordinario.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.2.2. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.1.;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti.

6.2.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.2.4. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornire dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 6.2.2., lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7. CAPO 7 - Aggiudicazione

7.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito;

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

7.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

9. CAPO 9 – ALTRE INFORMAZIONI.

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972;
- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'Offerta economica; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del contributo evaso e una sanzione dal 100% al 500% dell'importo dello stesso contributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, sezione di Catania, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del Avviso di gara con procedura negoziata di cui al punto 1.5, lettera b), per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del dell'articolo 29, comma 1;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.1.4. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.1.5. Trattamento dei dati personali

Al sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il R.U.P. nella persona del Dott. Ing. Massimo Sciacca;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 296/2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantire la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento o da loro autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.1.6. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Acireale, il 02/02/2021

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il R.U.P. Dott. Ing. Massimo Sciacca)



Allegati: modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice):

- Progetto Esecutivo - Allegato A;
- Domanda di Ammissione alla Gara e Dichiarazioni Connesse – DGUE – Allegato B)
- Dichiarazione Regolarità Contributiva – Allegato C
- Dichiarazione Possesso Requisiti – Allegato D
- Dichiarazione convenzione CPT – Allegato E